

Scheda di lettura del Decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2026, è stato pubblicato il D.Lgs. 115 del 12 giugno 2026 (di seguito “Decreto”) con il quale è stata recepita la Direttiva (UE) 2024/1712 che ha modificato la Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. **Il Decreto è entrato in vigore il 16 luglio scorso.**

Il Decreto ha modificato:

- gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 602-ter (Circostanze aggravanti) e il 609-decies (Comunicazione al Tribunale per i minorenni) del Codice Penale; inoltre, il Decreto ha inserito il nuovo articolo 601.1 (Approfitamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta) c.p.;
- l'articolo 18 TUI (Soggiorno per motivi di protezione sociale);
- gli articoli 1, 4, 5, 7 e 10 del Decreto Legislativo 24/2014 con il quale era stata recepita la Direttiva 2011/36/UE;
- gli articoli 12 e 13 della Legge n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone) e inserisce il nuovo articolo 13-bis;
- l'articolo 17 del D. Lgs. 142/2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), recentemente modificato dal D.L. 100/2026 di recepimento del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo;
- l'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
- l'articolo 76 del Testo Unico (D.P.R. 115/2002) in materia di spese di giustizia.

Le modifiche al codice penale

L'articolo 3 del Decreto introduce modifiche rilevanti al codice penale, in particolare ai seguenti articoli (**le modifiche sono riportate in grassetto**):

- **comma 1 dell'articolo 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) c.p.:** *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, **ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, all'accattonaggio, alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento**, è punito con la reclusione da otto a venti anni”;*
- **comma 1 dell'articolo 601 (Tratta di persone) c.p.:** *“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative **o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale**, ovvero all'accattonaggio o alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo*

di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento”;

- **al primo comma dell’articolo 602-ter c.p.** è stata inserita una nuova aggravante per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 c.p.: *“se l’autore del reato ha diffuso o ha agevolato la diffusione, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima”;*
- **al comma 1 dell’articolo 609-decies c.p.** è prevista la comunicazione al Tribunale per i minorenni da parte della Procura, anche per il reato di cui all’art. 601.1 c.p., se è commesso in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell’altro genitore.

Il Decreto inoltre, ha introdotto il nuovo articolo 601.1 (Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta) c.p.: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000”.* Al riguardo, si osserva che il nuovo articolo 18-bis della Direttiva 2011/36/UE richiama gli Stati membri perché adottino le misure necessarie affinché, nel caso di un atto doloso, l’uso di servizi forniti da una vittima di tratta venga considerato un reato, qualora la vittima sia sfruttata per prestare tali servizi e l’utilizzatore dei servizi sia consapevole del fatto che chi presta il servizio è vittima di tratta.

Il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 2 della Direttiva n. 36/2011 chiarisce che lo “sfruttamento” comprende *lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accontanaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell’adozione illegale.*

L’ammissione al gratuito patrocinio

Anche la persona vittima del reato di cui all’articolo 601.1 c.p. (Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta) potrà essere ammessa al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa (comma 4-ter novellato dell’articolo 76 D.P.R. 115/2002).

Le modifiche all’articolo 18 TUI

Il Decreto modifica l’articolo 18 TUI in alcune parti fondamentali. Le novità interessano il ruolo degli enti che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (di seguito “programma unico”), i cosiddetti enti anti-tratta.

La nuova formulazione della norma prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche quando le situazioni di tratta, di violenza o di grave sfruttamento vengano accertate dagli enti che realizzano il programma unico. In precedenza, la proposta di rilascio del permesso di soggiorno poteva essere presentata solo se le predette circostanze venivano accertate nel corso di operazioni giudiziarie e di polizia nonché nell’ambito di interventi dei servizi sociali degli enti locali.

Inoltre, la “tratta” viene ricompresa tra le casistiche in base alle quali è possibile il rilascio del permesso di soggiorno che consente al cittadino straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di beneficiare delle misure di assistenza nell’ambito del programma unico. Con la proposta o con il parere dell’autorità giudiziaria, sono comunicati al Questore competente, oltre alla sussistenza delle condizioni per il rilascio e alla gravità e all’attualità delle stesse, gli indicatori della tratta, della violenza o del grave sfruttamento della vittima e il contributo offerto alle indagini dalla vittima.

Le vittime presunte e le vittime identificate

Il programma unico garantirà in via transitoria alle **“vittime presunte”** le condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Alle **“vittime identificate”** invece, viene garantita anche la

prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale. Le misure di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute indipendentemente dal luogo in cui è stato accertato lo sfruttamento (articolo 18 comma 3-bis TUI).

Il periodo di recupero e di riflessione

Quando, nell'ambito delle procedure previste dal **Meccanismo Nazionale di Referral** (si rinvia al paragrafo dedicato) emergono oggettivi indicatori tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza o grave sfruttamento, vengono informati gli enti che realizzano il programma unico. Tali enti, in presenza dei presupposti previsti, attivano le misure di competenza e ne danno comunicazione al Questore per il rilascio di un **attestato nominativo** con indicato il codice univoco d'identità (CUI) assegnato al termine delle attività di fotosegnalamento, con la fotografia del titolare e con le generalità dichiarate dal cittadino straniero. L'attestato è valido per un **periodo di recupero e di riflessione della durata di quarantacinque giorni** (nuovo comma 3-ter dell'articolo 18 TUI).

Il permesso di soggiorno

Non potrà essere eseguito il rimpatrio della persona alla quale è stato riconosciuto il “periodo di recupero e riflessione”, prima della sua scadenza e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Durante tale periodo alla persona sono garantite le **misure transitorie** citate in precedenza.

Al termine del periodo di recupero e riflessione, ove sussistano i presupposti, il Questore rilascia il permesso di soggiorno. Rimane salva la possibilità per la persona di chiedere la protezione internazionale (nuovo comma 3-quater dell'articolo 18 TUI).

Ricordiamo che il permesso di soggiorno reca la dicitura “**casi speciali**”, ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo necessario per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero a cui è stata rilasciata la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato. Inoltre, lo stesso può **svolgere un'attività lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda** fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o dal servizio sociale dell'ente locale, dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 o comunque accertate dal Questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Ricordiamo che il titolare del permesso di soggiorno per casi speciali di cui all'articolo 18 TUI possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del D.L. n. 48/2023 convertito. In questo caso, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo D.L. n. 48/2023 citato, vale a dire **i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici (redditali e patrimoniali)**. Al riguardo, si richiamano le istruzioni operative riportate nella circolare INPS n. 58/2026.

Le informazioni alle vittime di tratta

Nelle ipotesi in cui ricorrano le condizioni per il riconoscimento del diritto al soggiorno per protezione sociale previste dall'articolo 18 TUI, al cittadino straniero sono fornite adeguate informazioni in una lingua a lui comprensibile, riguardanti il periodo di recupero e di riflessione, il permesso di soggiorno per casi speciali e la possibilità di richiedere e ottenere la protezione internazionale (articolo 10 novellato del D.Lgs. 24/2014).

Il Meccanismo Nazionale di Referral

Al fine di favorire la rapida identificazione, la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta e grave di sfruttamento, è adottato il Meccanismo Nazionale di Referral (articolo 13 novellato della Legge 228/2003). In particolare, il Meccanismo ha lo scopo di:

- favorire la tempestiva identificazione delle vittime fin dalle prime fasi di accesso al territorio nazionale ovvero durante lo svolgimento delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale o per la richiesta di un altro tipo di permesso di soggiorno;
- garantire l'attivazione delle procedure di segnalazione delle presunte vittime di tratta o di grave sfruttamento agli enti che realizzano il programma unico;
- favorire l'adozione a livello territoriale di protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli organismi pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nel contrasto al fenomeno e nella tutela delle vittime della tratta di persone e del grave sfruttamento, anche attraverso l'istituzione di tavoli interistituzionali;
- garantire la complementarità tra l'accesso alle misure di protezione per le vittime di tratta e l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire il sostegno transfrontaliero delle vittime di tratta nei diversi Stati membri dell'Unione Europea attraverso il punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero, individuato nel Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento.

Principi generali

Per l'attuazione delle misure previste dal D. Lgs. n. 24/2014 (relativo alle misure di prevenzione, di repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime), sulla base di una valutazione individuale della vittima della tratta, si tiene conto delle esigenze specifiche, comprese quelle di accoglienza delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere (comma 1 novellato dell'articolo 1 D. Lgs. 24/2014).

Misure di coordinamento tra il sistema tratta e quello della protezione internazionale

Le Autorità che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di protezione internazionale individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio tra i due sistemi di tutela. Le procedure di identificazione e referral previste dal Meccanismo Nazionale di Referral si applicano anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale previsto dal regolamento "screening" (Reg. Ue n. 1348/2024), compresa la fase giurisdizionale. Questo è un elemento molto importante che recupera un punto di caduta del D.L. n. 100/2026 riguardo la tutela delle vittime di tratta nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale (articolo 10 novellato del D. Lgs. 24/2014).

La protezione internazionale, la tratta e il programma unico

Ai richiedenti la protezione internazionale per i quali emergono oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta o di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù o identificate come tali, si applica il programma unico (comma 2 novellato dell'articolo 17 D. Lgs. 142/2015).

La normativa vigente in materia prevede che la Commissione Territoriale trasmetta gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria relativa al riconoscimento della protezione internazionale siano emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente sia stato

vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. In tal caso, si applica il programma unico (comma 3-bis novellato dell'articolo 32 D. Lgs. 25/2008).

L'individuazione delle vittime di tratta

Gli enti che realizzano il programma unico sono coinvolti nel processo di individuazione tempestiva delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, fin dalle prime fasi del loro accesso nel territorio nazionale (articolo 10 novellato del D. Lgs. 24/2014).

Le misure di tutela dei minori non accompagnati

Quando la vittima dei reati previsti dagli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 601 (Tratta di persone) del codice penale è persona straniera, rimane salva la possibilità di applicare le misure previste dall'articolo 18 TUI, relativo al soggiorno per protezione sociale. Particolare tutela è garantita ai minori stranieri non accompagnati, che non potranno essere collocati in strutture destinate agli adulti. Ai predetti minori è garantita l'assistenza fornita dai servizi istituiti dagli enti locali in coordinamento con gli enti che realizzano il programma unico, attraverso la realizzazione di un percorso specifico che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e con la previsione di progetti individualizzati di integrazione nonché soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (nuovo comma 2 dell'art. 4 della Legge 228/2003 introdotto dall'art. 4 comma 2-bis del D. Lgs. 24/2014).

Si evidenzia che la Direttiva Ue n. 36/2011 modificata dalla Direttiva Ue n. 1712/2024 stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché sia nominato un diverso tutore o rappresentante in caso di conflitto di interessi tra il tutore o il rappresentante e il minore stesso.

Il nuovo articolo 14 della Direttiva Ue n. 36/2011 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie al fine di assistere e sostenere i minori vittime della tratta nel loro recupero fisico e psico-sociale. Tali azioni dovranno essere intraprese a seguito di una valutazione individuale, tenendo conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso, prevedendo programmi volti a sostenere la sua transizione verso l'emancipazione e l'età adulta, nell'ottica di prevenirne la re-immissione nella tratta. Entro un termine ragionevole gli Stati membri offrono accesso all'istruzione ai minori vittime della tratta e ai figli delle vittime che beneficiano di assistenza e sostegno conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta.

Il servizio nazionale di pronta assistenza

L'articolo 7 del D. Lgs. 24/2014 novellato dal Decreto stabilisce che presso il Dipartimento per le Pari opportunità è istituito un servizio nazionale di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento raggiungibile attraverso il numero nazionale gratuito di pubblica utilità e degli altri canali di comunicazione digitale, attivo 24 ore su 24, volto ad assicurare un servizio di primo orientamento e supporto per le vittime. Il servizio si avvarrà di personale specializzato e multilingue.

L'indennizzo delle vittime di reati

L'articolo 12 novellato della Legge 228/2003 prevede che l'indennizzo per le vittime di reato per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale è corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000 per ciascuna vittima. All'indennizzo sono detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di reato previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli. Il tutto nel rispetto della disponibilità del Fondo per le misure anti-tratta e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento.

La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'erogazione dell'indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità a pena di decadenza, entro due anni

(in precedenza il termine era 5 anni) dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia della sentenza non definitiva che condanna al pagamento di una provvisoria. Quando l'autore del reato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui è stata accertata la sua responsabilità, la domanda è presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Quando l'autore del reato è ignoto, la domanda è presentata entro sei mesi (in precedenza il termine era di un anno) dal deposito del provvedimento di archiviazione o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

Le predette disposizioni si applicano alle domande di accesso al Fondo presentate a seguito del passaggio in giudicato o al deposito delle sentenze o dei provvedimenti di archiviazione intervenuti successivamente all'entrata in vigore del Decreto.

È stato abrogato il comma 2-sexies dell'articolo 12 della Legge 228/2003 che prevedeva per la vittima di reato, la possibilità di agire nei confronti della Presidenza del Consiglio, in caso di mancato accoglimento della domanda di indennizzo.

Il ruolo del Dipartimento per le Pari opportunità – il coordinatore nazionale anti-tratta

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è l'organismo deputato a svolgere le funzioni di coordinatore nazionale anti-tratta, quali:

- lo svolgimento di compiti di indirizzo e di coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale;
- il coordinamento degli interventi delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni coinvolte nella prevenzione e nel contrasto della tratta degli esseri umani nonché nella protezione e assistenza delle vittime;
- la valutazione delle tendenze della tratta degli esseri umani;
- la presentazione al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea di una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio di cui al punto precedente (articolo 7 del D. Lgs. 24/2014 novellato dal Decreto).

Il coordinatore nazionale anti-tratta raccoglie i dati a fini statistici e di monitoraggio ed entro il 31 dicembre di ciascun anno li trasmette alla Commissione Europea (articolo 13-bis della Legge 228/2003 novellato dal Decreto).

La Cabina di regia interistituzionale e il Comitato Tecnico anti-tratta

Sempre l'articolo 7 del D. Lgs. 24/2014 novellato dal Decreto istituisce presso il Dipartimento per le Pari opportunità sono istituiti una **Cabina di regia interistituzionale** e un **Comitato tecnico anti-tratta**, composto dai rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia, degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni internazionali e nazionali che operano nell'assistenza e protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento. La composizione, il funzionamento e i compiti saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità. La norma prevede che tale intervento non debba comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani

Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani e per la protezione, l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani con delibera del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale è

elaborato con cadenza non superiore a cinque anni dal Coordinatore nazionale anti-tratta con il contributo del Comitato tecnico e prevede obiettivi strategici per contrastare la tratta e il grave sfruttamento in tutte le loro forme. Il nuovo articolo 19-ter della Direttiva 2011/36/UE stabilisce che gli Stati membri adottino i loro piani d'azione nazionali anti-tratta entro il 15 luglio 2028.

La formazione

L'articolo 5 del Decreto modifica l'articolo 5 del D. Lgs. 24/2014 prevedendo:

- all'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti, specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti la tratta degli esseri umani, rivolti ai pubblici ufficiali interessati e a tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani;
- nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, l'inserimento di iniziative formative specifiche dirette alla conoscenza e al contrasto alla tratta di esseri umani, volte a favorire l'acquisizione di competenze finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a compiere atti illeciti in conseguenza diretta dei reati commessi in loro danno, nonché al perseguimento delle condotte realizzate mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Le modifiche alla normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società

L'articolo 13 del Decreto ha modificato l'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, prevedendo per il delitto di cui all'articolo 601.1 (Appropriazione della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta) c.p., una sanzione pecuniaria da cento a seicento quote. Inoltre, nei casi di condanna per il precitato delitto si applicano per una durata non inferiore a sei mesi, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, vale a dire: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Ricordiamo che sanzioni analoghe sono previste anche per i reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) e 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) c.p. .

A proposito della responsabilità delle persone giuridiche, l'articolo 5 novellato della Direttiva Ue n. 36/2011 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all'articolo 2 (**Reati relativi alla tratta di esseri umani**) , all'articolo 3 (**Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo**) e all'articolo 18 bis, paragrafo 1 (**Reati riguardanti l'uso di servizi forniti da una vittima della tratta di esseri umani**) della stessa Direttiva, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata: sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

Inoltre, è previsto che gli Stati membri intervengano affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati indicati in precedenza, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto. Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto citato in precedenza, abbia reso possibile la commissione di uno dei reati richiamati, da parte di una persona sottoposta all'autorità

di tale soggetto. La responsabilità delle persone giuridiche non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui in precedenza, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Il mancato recepimento di alcuni aspetti della Direttiva Ue n. 36/2011 modificata dalla Direttiva Ue 1712/2024

Di seguito si segnalano altri aspetti della Direttiva che non hanno trovato recepimento nella normativa nazionale.

- Il **comma 5 del citato articolo 2 della Direttiva n. 36/2011** stabilisce che qualora coinvolga minori, la condotta è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 2 della Direttiva stessa: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità etc.
- Il nuovo **articolo 8 della Direttiva Ue n. 36/2011** prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali o altre attività illecite che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2 della Direttiva medesima vale a dire: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.
- Il **nuovo paragrafo 1 dell'articolo 9 della Direttiva** stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 *bis*, paragrafo 1 della Direttiva (si legga sopra), non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche nel caso in cui la vittima ritratti una propria dichiarazione.
- Il **nuovo comma 3 dell'articolo 13 della Direttiva** stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le procedure di segnalazione di un reato siano sicure, eseguite nel rispetto della riservatezza conformemente al diritto nazionale, concepite in modo adatto ai minori e accessibili ad essi e utilizzino un linguaggio adatto all'età e alla maturità dei minori vittime della tratta.